

Consiglio di Stato 30/10/1996 n. 2471
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.1

La legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non è applicabile allo schema di convenzione per l'attuazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da stipularsi tra il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di S. Severo, ai sensi dell'art.18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, considerato che il bando di gara è stato adottato con D.M. 17 gennaio 1992, e cioè anteriormente all'entrata in vigore della citata legge. Benché lo schema di convenzione per l'attuazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da stipularsi tra il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di S. Severo ai sensi dell'art.18 della legge 12 luglio 1991, n.203 rientri (in astratto) nell'ambito del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, quest'ultimo non risulta in concreto applicabile atteso che nella specie il contratto è inferiore al valore economico costituente limite di operatività della normativa comunitaria stabilito dall'art.1 del D.Lgs. citato. Lo schema di convenzione per l'attuazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata nel Comune di S. Severo da stipularsi tra il Ministero dei lavori pubblici ed una Società ai sensi dell'art. 18 L. 12 luglio 1991 n. 203, deve escludere il divieto di declinatoria del giudizio arbitrale.